



Regolamento del Tribunale per i diritti del malato

Premessa

Il presente regolamento, approvato dalla Direzione nazionale di Cittadinanzattiva in data 9 marzo 2001 dopo ampia consultazione della rete del Tribunale per i diritti del malato, contiene, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto, l'insieme delle finalità, degli impegni, dei principi etici e delle regole comportamentali che sovrintendono alle attività del Tribunale al livello nazionale, regionale e locale. Ogni singolo aderente alle rete è tenuto ad aderirvi e a rispettarlo con dichiarazione scritta da allegare alla propria scheda di iscrizione a Cittadinanzattiva. Esso rappresenta altresì un codice di comportamento per tutti i livelli in cui è articolata la rete (coordinatore nazionale, coordinatore regionale, sezioni locali, gruppi tematici, Pit salute) ed è utilizzato come uno degli strumenti per la verifica dell'operato dei singoli e dei gruppi da parte degli organismi competenti a norma di Statuto.


Capitolo primo: definizione e compiti

Il Tribunale per i diritti del malato è un'iniziativa di Cittadinanzattiva, nata nel 1980 per tutelare e promuovere i diritti dei cittadini nell'ambito dei servizi sanitari e assistenziali e per contribuire, a livello nazionale e internazionale, ad una più umana, efficace e razionale organizzazione del servizio sanitario.

Il Tribunale è una rete costituita da cittadini comuni, ma anche da operatori dei diversi servizi e da professionisti, che si impegnano a titolo volontario.

Esso opera mediante:

1. le sue sezioni locali, presenti su tutto il territorio nazionale, attive negli ospedali e nei servizi territoriali;
2. una struttura centrale, che coordina le attività della rete e promuove le iniziative nazionali;
3. gruppi tematici, a livello nazionale, regionale e locale, collegati a specifici programmi (come le buone pratiche, ospedale sicuro, sicurezza nella pratica medica, diritti umani in carcere, l'umanizzazione della chirurgia);
4. coordinamenti regionali, di supporto alle reti locali e per la promozione di politiche regionali di tutela dei diritti in ambito sanitario;
5. il Progetto integrato di Tutela (da ora in poi Pit salute), servizio attivo a livello nazionale e attivato, in via di attivazione o attivabile anche ai livelli regionali e locali





per l'aiuto, l'orientamento e l'informazione al cittadino, finalizzato al miglioramento e al potenziamento delle attività di tutela.

L'attività del Tdm è volta alla ricerca delle soluzioni finalizzate a rimuovere situazioni di sofferenza inutile e di ingiustizia, non esclude la protesta pubblica e il ricorso all'autorità giudiziaria, ma privilegia l'esercizio dei poteri di interpretare le situazioni, di mobilitare le coscienze, di rimediare agli intoppi istituzionali e infine di conseguire nel più breve tempo possibile i cambiamenti materiali della realtà che permettono il soddisfacimento dei diritti violati.

L'attività del Tdm è attuata senza fini di lucro.

Fanno parte integrante dell'attività del Tribunale la promozione e la realizzazione di politiche orientate a far valere il punto di vista dei cittadini nella riforma del welfare sanitario.

Il Tribunale per i diritti del malato, nel quadro del suo obiettivo generale di contribuire al miglioramento, alla qualità e alla umanizzazione dei servizi sanitari, considera propri compiti fondamentali:

- garantire che ovunque un cittadino abbia necessità di assistenza, consulenza, aiuto per far valere legittime aspettative, esso possa trovare strumenti e opportunità per ottenere la tutela e la protezione dei suoi diritti;
- promuovere la partecipazione civica, affinché i cittadini stessi siano protagonisti delle azioni di tutela in ambito sanitario, sia mediante l'accoglienza nelle attività del Tribunale per i diritti del malato, sia mediante l'apertura di spazi di attivismo civico nell'organizzazione sanitaria.

Capitolo secondo: strutturagramma

2.1 Dimensione nazionale

A livello nazionale il Tribunale per i diritti del malato è rappresentato e diretto da un coordinatore, eletto dalla Direzione nazionale di Cittadinanzattiva su proposta del segretario generale, che dura in carica fino alla scadenza congressuale di Cittadinanzattiva ed è soggetto a conferma a metà mandato. Il coordinatore è tenuto a presentare alla Direzione nazionale un rapporto annuale di attività e progetti e risponde alla Direzione stessa del suo operato. Egli nomina uno o più vice all'interno di un gruppo di coordinamento, tali nomine devono essere ratificate dall'Assemblea Nazionale di rete,





che è convocata almeno una volta l'anno. Egli si avvale altresì di una struttura di supporto, collegata ai diversi programmi nazionali in atto. E' compito del coordinatore curare la comunicazione e l'aggiornamento delle reti locali.

Il coordinatore nazionale ha la titolarità di verificare il rispetto, la praticabilità e la rispondenza dei contenuti del regolamento e di apportare le modifiche e gli aggiornamenti eventualmente occorrenti, ed altresì il compito di intervenire in caso di inadempienze dei singoli e dei gruppi con gli stessi strumenti previsti dallo Statuto di Cittadinanzattiva.

2.2 Dimensione locale

A livello locale si costituiscono sezioni territoriali, aventi di norma come territorio di riferimento una A.S.L. o di una A.O., salvo diverse disposizioni da parte dei congressi regionali. Ogni sezione locale può essere costituita da più gruppi operanti ciascuno in una diversa struttura sanitaria mediante Centri per i diritti del malato, centri di ascolto, gruppi di monitoraggio, ecc..

La sezione locale opera nell'ambito di un'Assemblea territoriale di Cittadinanzattiva, che prende atto della sussistenza dei requisiti per la costituzione della sezione, offre supporti alle relative attività e, sulla base di informative puntuali sulle varie iniziative e poi di rendiconti annuali, verifica e ratifica l'attività stessa.

Il numero minimo di aderenti per costituire una sezione è di dieci persone, per assicurare partecipazione ed efficacia alle iniziative locali. Ove la sezione locale sia costituita da più gruppi operanti nelle diverse strutture sanitarie, questi ultimi devono essere costituiti da almeno cinque persone.

Tutti i componenti della sezione devono essere iscritti all'Assemblea territoriale di riferimento. Nella carta intestata del Tribunale deve essere riportata l'appartenenza a Cittadinanzattiva, così come in tutto il materiale divulgativo.

Qualora nella zona in cui si intende costituire una sezione del Tribunale non sia presente un'Assemblea, il gruppo opera temporaneamente nell'ambito dell'Assemblea territorialmente più vicina e sotto il potere di verifica di questa: entro un anno tuttavia tali sezioni del Tribunale devono promuovere la costituzione nella loro località di un'autonoma Assemblea, con almeno 50 aderenti a norma di statuto, pena la perdita dello status di sezione.

I segretari regionali di Cittadinanzattiva accreditano attraverso formale lettera presso le competenti istituzioni sanitarie le sezioni del Tribunale operanti nel territorio regionale.





I segretari regionali di Cittadinanzattiva provvederanno a sciogliere le sezioni che operano fuori da questi schemi, salvo che non sia diversamente disposto nei rispettivi Statuti regionali.

Ogni sezione elegge al suo interno un coordinatore.

L'elezione del coordinatore della sezione del TDM è ratificata dall'Assemblea territoriale che provvede ad effettuare la verifica a metà mandato.

In caso di conflitto tra coordinatore della sezione ed Assemblea la questione è demandata all'istanza superiore

Se la sezione è articolata in gruppi, ogni gruppo elegge al suo interno un referente, e tutti i referenti costituiscono il comitato di coordinamento che collabora con il coordinatore della sezione.


L'impegno come coordinatore della sezione è incompatibile, salvo particolari e circostanziate ragioni di necessità, con lo svolgimento di altri incarichi all'interno del movimento.

Più in generale valgono le norme relative all'incompatibilità (art.20 Statuto)

2.3 L'attività ordinaria delle sezioni locali

La sezione locale svolge di norma le seguenti attività:

- conduce un'attività di ascolto, ricevendo i cittadini, trascrivendo le segnalazioni, consultando i servizi della Asl e i consulenti per fornire risposte adeguate;
- intrattiene rapporti con la dirigenza della Asl, istaurando forme di collaborazione e di confronto, da regolare di norma mediante un protocollo d'intesa;
- effettua periodicamente monitoraggi presso le strutture, anche sulla base di segnalazioni particolarmente rilevanti o frequenti;
- attiva forme di collaborazione con altre organizzazioni civiche;
- promuove iniziative di coinvolgimento e di sensibilizzazione degli operatori sanitari sui temi dell'umanizzazione e del miglioramento dei servizi, anche utilizzando localmente gli strumenti o le indicazioni offerte dai programmi nazionali;
- organizza iniziative di formazione e aggiornamento su tutte le sue attività indirizzate agli stessi aderenti, agli operatori e ai cittadini;
- collabora attivamente a uno o più programmi nazionali (a titolo esemplificativo: ospedale sicuro o l'audit civico);
- instaura un rapporto di collaborazione con gli organi comunicazione, riferendo periodicamente delle proprie attività.





2.4 Coordinamento regionale

Salvo diverse disposizioni degli statuti regionali, su proposta del segretario regionale di Cittadinanzattiva il Congresso regionale – o il Comitato direttivo, se costituito - elegge un coordinatore regionale tra quelli delle sezioni locali del Tribunale per i diritti del malato, che curi e sostenga le reti locali e promuova, assieme agli organi regionali, una politica regionale sulla salute. Il coordinatore fa parte di diritto della segreteria regionale e risponde del suo operato al Congresso. Anche in questo caso è prevista una verifica a metà mandato.

Il coordinatore regionale del TDM, eletto dal Congresso regionale su proposta del segretario regionale di Cittadinanzattiva, indirizza, informa e riunisce i coordinatori locali della rete nei modi e nei tempi che ciascuna realtà regionale ritenga utile, e comunque non meno di due volte l'anno.


2.5 Gruppi tematici

Sono parte integrante della struttura del Tribunale gruppi tematici, sorti attorno ai principali programmi promossi a tutela dei diritti dei cittadini in ambito sanitario. Sono gruppi tematici del Tribunale: il Comitato nazionale del programma Buone pratiche, che ne gestisce le attività, cura il Premio Andrea Alesini e a cui sono collegati gruppi regionali e una rete territoriale di operatori sanitari; il Tavolo della sicurezza, istituito al livello nazionale, che cura il programma, nonché guida e supporta la rete degli operatori civici della sicurezza presenti nelle strutture sanitarie; il Gruppo permanente di lavoro sulla sicurezza nella pratica

medica e assistenziale, che si occupa di diffondere la Carta della sicurezza e che coordina i gruppi locali di sperimentazione; il Gruppo permanente di lavoro sull'umanizzazione della chirurgia, che cura lo sviluppo delle attività e coordina anch'esso i nuclei di sperimentazione.

Altri gruppi tematici potranno nascere grazie allo sviluppo dei programmi del Tribunale. E' compito dei coordinatori della rete, a tutti i livelli, garantire che le attività di tali gruppi si integrino con quelle ordinarie e che i loro componenti trovino spazio e accoglienza nelle strutture territoriali del Tribunale, nei congressi regionali e nelle Assemblee di Cittadinanzattiva.

Ulteriori gruppi tematici possono essere costituiti a livello regionale e locale.





2.6 Il Pit salute

Il Pit salute è un servizio di informazione, orientamento e assistenza al cittadino che opera in rete mediante l'utilizzo di strumenti informatici, la presenza e l'attivazione coordinata di punti-rete sul territorio, nonché il supporto di sussidi e consulenze qualificate. A livello nazionale la gestione e il controllo del Pit salute, che non è un organo del Tribunale ma una sua struttura di servizio, ricadono sotto la responsabilità del coordinatore nazionale. Per ciò che concerne i Pit regionali e locali i rapporti e le collaborazioni sono regolati da una convenzione stipulata tra il coordinatore nazionale del Tribunale e il responsabile regionale e locale, presso il cui territorio è attivato il servizio.

Capitolo terzo: principi e regole


Chiunque intenda impegnarsi nel Tribunale per i diritti del malato è tenuto ad operare nel rispetto dei seguenti principi e regole. Tali principi rappresentano indicazioni vincolanti a tutti i livelli di responsabilità del Tribunale e saranno via via modificati o integrati sulla base delle esperienze maturate.

3.1 Tutela integrata

Al fine di tutelare efficacemente i diritti dei cittadini, il Tribunale promuove la tutela integrata dei diritti, vale a dire mette in campo tutti gli strumenti atti a risolvere i problemi presentati a seconda delle opportunità: l'azione legale, la via amministrativa, la tutela sociale, il coinvolgimento degli interlocutori e di altri soggetti alleati, l'informazione ai cittadini, la consulenza di esperti, la denuncia pubblica e così via, anche in combinazione tra loro. Esso utilizza a seconda dei casi lo strumento più efficace, integrando opportunità e soggetti.

In questo quadro rappresentano strumenti privilegiati di azione le tecnologie di tutela, che Cittadinanzattiva ha elaborato e sperimentato nella sua ventennale attività a favore dei cittadini. Le tecnologie a cui sono chiamati a riferirsi coloro che intendono impegnarsi nel Tribunale, sono: la proclamazione delle carte dei diritti; la creazione di strutture di informazione, assistenza e intervento; il monitoraggio dei servizi; la mobilitazione dei cittadini; la promozione di tavoli, protocolli e accordi; l'attuazione degli istituti di tutela previsti dalle leggi e dai contratti; l'intervento giudiziario; la gestione e la risoluzione conciliativa dei conflitti; la raccolta e diffusione delle buone pratiche; la progettazione di nuovi servizi; l'impiego delle risorse offerte da internet.

Ogni sede nel corso delle sue attività deve adottare stabilmente almeno tre delle tecnologie indicate.






Nessun rappresentante del Tribunale è autorizzato a:

- non verificare i fatti denunciati prima di intervenire;
- risolvere i casi esclusivamente tramite conoscenze;
- delegare le soluzioni ad altri soggetti (es. Urp, avvocati), fungendo, di fatto, esclusivamente da passacarte;
- utilizzare la mediazione partitica e sindacale;
- non aprirsi alla collaborazione di altre associazioni di cittadini e, ove necessario, di operatori;
- ridurre la tutela ad un'azione di patronato individuale;
- usare sempre e unicamente lo stesso strumento, perché più conosciuto, anche se non efficace, occultando le altre tecnologie di tutela;
- privilegiare comunque il ricorso all'autorità giudiziaria e la denuncia sui giornali a solo scopo scandalistico;
- chiedere contributi finanziari ai cittadini in cambio di un'azione di tutela;

Per ciò che attiene all'area della tutela medico-legale ogni sezione è tenuta a uniformarsi alle linee-guida in materia e alla convenzione, allegati al presente regolamento (vedi allegato).

3.2 Continuità'

- Ogni sezione del Tribunale dovrà garantire la continuità del servizio offerto ai cittadini e la permanenza nel tempo delle sue attività, allo scopo di evitare di deludere aspettative e di nuocere al buon nome del Movimento.
- I nomi, i recapiti, gli orari della sezione dovranno essere resi pubblici e trasmessi alla sede regionale e nazionale, garantendo turni di presenza e funzioni per tutti coloro che intendono collaborare.
- Pur trattandosi di attività di tipo volontario, sono obbligatori la documentazione delle attività, il passaggio delle consegne, la corretta conservazione dei documenti, l'accessibilità per tutti alla sede, evitando fenomeni come l'intermittenza nelle attività, la lunghezza dei tempi di risposta agli utenti, il ricorso prevalente alle segreterie telefoniche, il mancato rispetto degli appuntamenti, la chiusura immotivata della sede.
- E' insufficiente un'attività di tutela che non garantisca una presenza presso una sede neppure un giorno alla settimana e una reperibilità telefonica anche a turno per almeno tre giorni alla settimana. Ogni sezione del Tribunale, al fine di mantenere alta l'attenzione sulla tutela dei diritti, deve di norma garantire una periodica presenza all'interno degli organi di informazione locale, organizzare un'iniziativa l'anno e gestire






un minimo di 50 casi (contatti con i cittadini, denunce, richieste di informazioni, ecc...) nei 12 mesi. Delle sue attività deve dare conto mediante la redazione di un rapporto annuale da presentare all'Assemblea territoriale, al segretario ed al coordinatore regionale e nazionale per la verifica dell'attività stessa.

3.3 Cooperazione e sussidiarietà

- Ogni realtà del Tribunale ed ogni persona che opera al suo interno sono tenute a osservare i principi di cooperazione e sussidiarietà. Ciò significa operare in sintonia con gli indirizzi e con le decisioni stabiliti dagli organi statuari di Cittadinanzattiva, collaborare con gli altri programmi e gli altri settori del Movimento (procuratori dei cittadini, giustizia per i diritti), contribuire per la propria parte alla raccolta e alla distribuzione dei fondi, stringere contatti con altre sedi, partecipare alle riunioni generali, sia al livello delle assemblee territoriali, sia al livello regionale, prendere parte ai programmi nazionali, promuovere essa stessa politiche sanitarie sulla base delle esigenze emerse a livello locale, considerando tutto ciò un'opportunità per migliorare la propria capacità di presenza nella tutela dei diritti;
- La cooperazione rappresenta un principio che si applica a tutti i livelli: la sede nazionale deve cooperare e sostenere le sedi locali, il coordinatore nazionale e quelli regionali devono dare tutto il loro supporto allo sviluppo della dimensione territoriale mediante la loro presenza, l'aiuto in sussidi e formazione, la presa in carico di situazioni difficilmente tutelabili, pena la decadenza dalle funzioni ricoperte. Ugualmente non è consentito a una sezione locale di non essere presente con i suoi componenti nelle riunioni di assemblea, non accettare o non proporre iniziative comuni con gli altri settori del movimento, ostacolare o boicottare la presenza di rappresentanti del Movimento o di iniziative comuni nel territorio in cui opera, non partecipare ad almeno uno dei programmi nazionali.
- Lo stesso modus operandi riguarda il principio di sussidiarietà, in base al quale la sezione locale ha piena autonomia di azione e di rappresentanza al proprio livello di competenza, e le istanze di livello superiore intervengono se richieste dalle sezioni, o in situazioni di grave conflitto e a seguito di verifica degli organi responsabili.

3.4 Collegialità

In base a tale principio, ogni responsabile locale, regionale e nazionale del Tribunale è tenuto a garantire una gestione condivisa delle aree di sua competenza, privilegiando il





coinvolgimento di tutti, distribuendo le funzioni, assicurando la circolazione delle informazioni sulle attività. E' compito di ogni coordinatore contribuire alla crescita delle responsabilità individuali dei singoli aderenti e ad allargare l'area dei cittadini attivi.


Al fine di garantire lo sviluppo di una dimensione collegiale è necessario:

- adottare una struttura organizzativa che eviti figure presidenziali, troppo spesso fonte di fenomeni di accentramento e che privilegi la costituzione di gruppi di coordinamento;
- scongiurare i personalismi e le eccessive identificazioni tra responsabile e Tribunale, mediante la presenza pubblica di più figure;
- distribuire gli incarichi istituzionali che via via sono richiesti (membro del comitato etico, componente delle commissioni conciliative, ecc.);
- attribuire gli incarichi in modo chiaro, definendo poteri e responsabilità, non sovrapponendo funzioni e vincolando ognuno a riferirne in assemblea;
- organizzare riunioni locali almeno mensili con tutti gli aderenti e rendere pubblici i risultati delle riunioni;
- non consentire che un singolo componente del gruppo agisca in autonomia a nome del Tribunale, senza mandato e senza controllo;
- evitare di instaurare rapporti individuali con gli interlocutori, effettuando incontri sempre in gruppo (almeno due rappresentanti);
- convocare le riunioni regionali almeno ogni tre mesi;
- convocare almeno una volta l'anno l'Assemblea nazionale del Tribunale e curare la diffusione delle informazioni al livello nazionale.

Nella collegialità ogni opinione, anche critica, deve trovare un suo spazio.

A tal fine:

- ogni componente del Tribunale può richiedere l'inserimento all'ordine del giorno delle riunioni di rete e degli incontri dell'assemblea territoriale la sua protesta e discuterne in quelle sedi;
- la stessa cosa è consentita da parte delle sezioni locali nei confronti del coordinatore regionale nell'ambito degli organi regionali e così per il coordinatore nazionale;
- il coordinatore nazionale, oltre ad essere tenuto a dare risposta alle proteste nei confronti del suo operato, deve riferire di questo in Direzione nazionale;
- qualora richiesto, la protesta deve essere pubblicata negli organi di comunicazione del Movimento e sul sito internet.





3.5 Accoglienza

Il Tribunale per i diritti del malato è uno strumento di partecipazione civica nell'ambito della salute e come tale deve essere un luogo di accoglienza per chiunque voglia dare il suo contributo.

1. Possono entrare a far parte del Tribunale tutti coloro che ne facciano richiesta, previa iscrizione all'assemblea territoriale di Cittadinanzattiva; le incompatibilità sono definite nello statuto del Movimento e si applicano allo stesso modo nel Tribunale;
2. per ogni nuovo aderente deve essere garantito un periodo di apprendistato e formazione (almeno tre mesi), nel corso del quale ricevere tutta la documentazione sulle iniziative, usufruire di almeno un momento di formazione e seguire le attività di un altro aderente-tutor in qualità di tirocinante;
3. il Tribunale, grazie alla ricchezza della sua esperienza, può garantire a tutti la possibilità di fare qualcosa per la tutela dei diritti in ambito sanitario, evitando di cadere in una gestione oligarchica ed esclusivistica delle proprie attività. In particolare rappresentano forme di attivismo civico da proporre a coloro che intendono collaborare le seguenti tipologie di ruoli a titolo esemplificativo:
 - organizzatore di centro di ascolto e di tutela, con la funzione di animare l'attività, di consentire l'accesso, di ottenere i permessi, e così via;
 - volontario front-line, con disponibilità di ascolto nei confronti dei cittadini;
 - giornalista civico, che sappia diffondere le informazioni prodotte dall'attività di tutela;
 - documentarista, con il compito di garantire che in qualsiasi attività ci sia la conservazione della documentazione, cartacea, fotografica, informatica;
 - addetto alle pubbliche relazioni, con la capacità di promuovere e di mantenere i rapporti con i possibili interlocutori;
 - volontario-panzer o di prima linea, che sia disposto a scontrarsi con gli interlocutori senza remore e timidezze;
 - professionista volontario, che voglia offrire il suo lavoro come consulente;
 - cittadino monitor, interessato a girare periodicamente nei luoghi delle operazioni e a raccogliere informazioni;
 - cittadino collaudatore, con il compito di andare a verificare il funzionamento effettivo dei servizi (la qualità del cibo, la resistenza di una carrozzella);
 - cittadino formatore, con la funzione di addestrare gli altri e di promuovere iniziative formative;
 - addetto alla raccolta fondi, con il compito di promuovere iniziative di autofinanziamento;
 - redattore, con il compito di curare e coordinare la stesura di documenti, la produzione di stampati, ecc.;
 - volontario sostenitore, che non avendo tempo a disposizione è disponibile ad offrire risorse finanziarie e tecniche per la tutela.





1. Ogni anno, nel quadro delle attività dell'assemblea di cittadinanza attiva locale, la sezione locale promuove una campagna di reclutamento, onde raccogliere nuovi componenti, rendendo permanente la propria attività di addestramento e di facilitazione della partecipazione civica;
2. Ogni sezione deve riferire annualmente in assemblea di cittadinanza attiva delle attività finalizzate al coinvolgimento e all'inserimento di nuovi aderenti.


3.6 Competenza

L'attività di tutela e la partecipazione a programmi e attività di politica sanitaria implica la necessità di moltiplicare le competenze del Tribunale per i diritti del malato e rende indispensabile un continuo aggiornamento delle conoscenze.

1. E' compito dei coordinatori a ogni livello assicurare che ogni anno sia possibile usufruire di iniziative formative in collaborazione con la Scuola di cittadinanza attiva, che rappresentano un diritto per chiunque entri a far parte del Tribunale;
2. Ogni sezione che intenda costituirsi deve ricevere tutto il materiale e gli strumenti necessari dalla sede nazionale e un'attività di tutoring da parte del coordinatore regionale di almeno sei mesi; deve inoltre essere immediatamente messa in rete con le altre sezioni territoriali;
3. Ogni componente, qualora debba intervenire pubblicamente, è tenuto ad informarsi precedentemente della posizione assunta dal Movimento e a raccogliere tutte le informazioni del caso, nonché ad attenersi ed adeguarsi alle posizioni ufficiali;
4. Presso le sedi locali deve essere presente un bagaglio di sussidi minimo, consultabile, mentre la sede nazionale e regionale devono essere sempre di ausilio nel caso in cui necessiti maggiore competenza;
5. Deve essere favorita l'acquisizione di competenze mediante l'utilizzo di esperti che intendono collaborare gratuitamente, mentre deve essere evitato che ciò produca una delega in bianco ai professionisti del punto di vista del Tribunale e dei cittadini utenti;
6. Chiunque sia chiamato a far parte di commissioni e comitati al livello nazionale, regionale e locale, deve obbligatoriamente acquisire una competenza sull'argomento, pena il ritiro dalla carica.

3.7 Indipendenza

Il Tribunale per i diritti del malato, come rete di Cittadinanzattiva, è un organismo aconfessionale indipendente dai partiti, dai sindacati e dalle istituzioni, nonché da





interessi economici e finanziari inerenti il mondo della sanità, ed opera nell'esclusivo interesse dei cittadini utenti.

Il coordinatore del Tribunale, pur potendo essere iscritto, non può avere cariche presso un partito, un sindacato o un'istituzione pubblica; non è consentito l'accesso a tale carica da parte di chi potrebbe ricavarne una posizione di vantaggio economico e commerciale nel settore sanitario.

- Qualora egli intenda presentarsi alle elezioni, deve dimettersi dalla carica e non utilizzare nome e simboli del movimento nella campagna elettorale;
- E' favorita la partecipazione di operatori sanitari e di altro personale al Tribunale, ma essi non possono ricoprire, se non in modo transitorio o in situazioni di emergenza, cariche dirigenziali nello stesso territorio e nelle stesse strutture in cui lavorano, mentre possono coordinare gruppi di lavoro, offrire consulenze, collaborare alla formazione e quanto altro è utile allo sviluppo della attività di tutela;
- Ogni realtà del Tribunale può partecipare ad iniziative di partito di argomento sanitario, a condizione che ciò avvenga con tutti i partiti e non solo con un'area o una componente; lo stesso vale per le iniziative sindacali;
- Deve essere evitato l'uso di sedi sindacali per l'attività di tutela ordinaria (sportelli, ascolto), mentre esse possono essere utilizzate per incontri e assemblee;
- Pur in un quadro di collaborazione e di correttezza di rapporti con le Asl e le istituzioni e nel rispetto delle leggi, l'azione del Tribunale è totalmente autonoma da ogni tipo di avallo o di sindacato da parte di queste e non necessita per essere svolta né di permessi né di approvazioni da parte delle amministrazioni;
- Qualora il Tribunale intenda entrare nel merito di questioni di schieramento (chiusura di un ospedale, spostamento di un direttore generale, ecc.) lo può fare a condizione che eviti di schiacciarsi su una questione partitica, di coprire, se pur indirettamente, interessi personali e di sposare ottiche campanilistiche poco attente agli interessi dei cittadini;
- Deve essere altresì favorita la presenza di rappresentanti del Tribunale in tutte quelle attività di politica sanitaria nelle quali è fondamentale che sia riportato in modo autonomo e indipendente il punto di vista dei cittadini su questioni fondamentali come i piani sanitari, la politica del farmaco, la deontologia professionale, la formulazione delle Carte dei servizi e così via.

Capitolo quarto: linee guida per la gestione dell'area medico legale.

Ogni sezione del Tribunale per i diritti del malato, al fine di garantire la correttezza e la trasparenza nei rapporti con i cittadini per quanto riguarda le consulenze medico legali, dovrà rispettare le seguenti linee guida per la gestione e l'affidamento dei casi:





- ogni sede dovrà avere un responsabile dell'area medico legale che si faccia carico della registrazione dei casi e che sia garante della loro corretta gestione ed attribuzione, nonché del rispetto delle regole di trasparenza proprie di Cittadinanzattiva;
- le sedi sprovviste di consulenti medico-legali potranno appoggiarsi ai consulenti della sezione TDM più vicina a loro o, in alternativa, usufruire dei livelli regionali o nazionali;
- il responsabile dell'area medico-legale non deve essere né un avvocato né un medico e si deve occupare personalmente della registrazione su data base (ove possibile) o su apposito registro cartaceo di tutta la documentazione clinica che giunge alla sede, e dei vari "passaggi" di questa ai consulenti medici specialisti;
- nessun cittadino che si rivolge al servizio può essere messo in contatto direttamente con l'avvocato o il medico legale e/o specialista, se non tramite il responsabile del servizio stesso;
- è compito del responsabile o della équipe, coordinata dallo stesso, gestire tutto l'iter dei casi che necessitano di consulenza medica.
- Questi possono avere due esiti: in un primo caso, inviata la documentazione ai consulenti medici per avere un primo parere orale e gratuito, da comunicare al cittadino. Se questo risultasse negativo l'azione del Tdm si esaurisce qui.

Se invece il parere del consulente fosse positivo in merito ad un'eventuale azione legale, comunicata la risposta, qualora il cittadino né faccia richiesta, il caso può essere affidato ad un avvocato facente parte del coordinamento Giustizia per i diritti;

- l'attribuzione delle cause agli avvocati deve seguire un criterio di rotazione assolutamente trasparente, facendo in modo che i casi siano assegnati secondo un ordine sequenziale (ad esempio per ordine alfabetico) e prestabilito, tenendo conto delle competenze specifiche (penale, civile e amministrativo);
- le cause potranno, inoltre, essere assegnate soltanto a quei medici legali, medici specialisti o avvocati che hanno sottoscritto ed inviato alla sede locale e alla sede nazionale la convenzione allegata; i medici legali e gli specialisti che hanno firmato la Carta di adesione sono inseriti in un apposito elenco nazionale, allo scopo di creare un vero e proprio pool su tutto il territorio nazionale.

Capitolo quinto: la verifica

Lo statuto di Cittadinanzattiva indica che l'operato di ciascuno debba essere verificato dagli organi che lo hanno accolto, nominato, costituito o eletto. La regola generale della verifica riguarda prevalentemente l'efficacia della azione, circa il contributo dato alla tutela dei diritti in ambito sanitario e l'aver favorito in questo la crescita della partecipazione civica e del potere dei cittadini. Si prendono in considerazione soprattutto i risultati finali dell'azione condotta.






I principi, le regole, le strutture organizzative e le parole d'ordine del presente regolamento sono da intendere come indicazioni vincolanti per chiunque voglia operare nel Tribunale per i diritti del malato e saranno utilizzati come standard di riferimento dell'azione di verifica annuale.

Disposizione finali e transitorie

A decorrere dall'approvazione del presente Regolamento da parte della Direzione Nazionale è individuato un periodo di 12 mesi per l'adeguamento alle disposizioni in esso contenute.

Trascorso tale termine il coordinatore nazionale di rete provvederà ad effettuare una verifica ed eventualmente a procedere.





Indice del Regolamento del Tribunale per i diritti del malato

Premessa.	Pagina 1
Capitolo primo: definizione e compiti.	Pagina 1
Capitolo secondo: strutturagramma.	Pagina 2
2.1 Dimensione nazionale	Pagina 2
2.2 Dimensione locale	Pagina 3
2.3 L'attività ordinaria delle sezioni locali	Pagina 4
2.4 Coordinamento regionale	Pagina 5
2.5 Gruppi tematici	Pagina 5
2.6 Il Pit Salute	Pagina 6
Capitolo terzo: principi e regole.	Pagina 6
3.1 Tutela integrata	Pagina 6
3.2 Continuità	Pagina 7
3.3 Cooperazione e sussidiarietà	Pagina 8
3.4 Collegialità	Pagina 8
3.5 Accoglienza	Pagina 10
3.6 Competenza	Pagina 11
3.7 Indipendenza	Pagina 11
Capitolo quarto: linee guida per la gestione dell'area medico-legale	Pagina 12
Capitolo quinto: la verifica	Pagina 13
Disposizioni finali e transitorie	Pagina 14

